



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii.

PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO

in merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto N.177 del 07/08/2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.190 del 18/08/2015) e ss.mm.ii. – Rif. nota di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. n. 0061816 del 09/06/2021 - (Procedimento Istruttorio ID 127/11584)

Gestore	SOLVAY CHIMICA ITALIA S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Località	Rosignano Marittimo (LI)
Gruppo Istruttore	Dott. Chim. Marco Mazzoni - Referente
	Dott. Chim. Paolo Ceci
	Dott. Chim. Mauro Rotatori
	Non designato – Regione Toscana e Provincia di Livorno
	Non designato – Comune di Rosignano Marittimo



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

INDICE

1. DEFINIZIONI	3
2. INTRODUZIONE	6
2.1. <i>Atti presupposti.....</i>	<i>7</i>
2.2. <i>Atti normativi.....</i>	<i>8</i>
2.3. <i>Atti e attività istruttorie</i>	<i>12</i>
3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE.....	13
4. PREMESSA	14
5. CONFIGURAZIONE ATTUALE DELLO STABILIMENTO	15
5.1. <i>Produzione Soda leggera.....</i>	<i>15</i>
6. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA	16
7. CONFRONTO CON LE BAT	18
8. EFFETTI AMBIENTALI	18
8.1 <i>Consumi principali materie prime ed ausiliarie</i>	<i>18</i>
8.2 <i>Consumi di combustibili</i>	<i>18</i>
8.3 <i>Consumi risorse idriche</i>	<i>19</i>
8.4 <i>Consumi energetici</i>	<i>19</i>
8.5 <i>Emissioni in atmosfera</i>	<i>19</i>
8.6 <i>Scarichi idrici.....</i>	<i>21</i>
8.7 <i>Odori</i>	<i>21</i>
8.8 <i>Rumore.....</i>	<i>21</i>
8.9 <i>Rifiuti</i>	<i>21</i>
8.10 <i>Impatto visivo</i>	<i>21</i>
8.11 <i>Sintesi degli effetti ambientali relativi alla proposta di modifica</i>	<i>22</i>
9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PRESCRIZIONI	22
10. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO	23
11. TARIFFA ISTRUTTORIA	23



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

1. DEFINIZIONI

Autorità competente (AC)	Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione VA-2 Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale
Autorità di controllo	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Toscana.
Autorizzazione integrata ambientale (AIA)	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
Commissione IPPC	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Conclusioni sulle BAT	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. 1-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Gestore	INOVYN Produzione Italia S.p.A. e SOLVAY Chimica Italia S.p.A., installazione IPPC sita in comune di Rosignano Marittimo (LI), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.
Gruppo Istruttore (GI)	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Installazione	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. E' considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 46/2014).
Inquinamento	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto	<p>La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente.</p> <p>In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett- l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)	<p>La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.</p> <p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.</p> <p>Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none">1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso; (art. 5, c. 1, lett. l-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
Relazione di riferimento	<p>Informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano tali requisiti possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si tiene conto delle linee guida emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. v-bis, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. come introdotto dal D.lgs. n.46/2014).</p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)	<p>I requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente, - conformemente a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1, del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito "Piano di Monitoraggio e Controllo".</p> <p>Tale documento è proposto, in accordo a quanto definito dall'Art. 29-quater co. 6, da ISPRA in sede di Conferenza di servizi ed è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.</p> <p>Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29-<i>bis</i>, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29-<i>decies</i>, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.</p>
Uffici presso i quali sono depositati documenti	<p>I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione VA-2 Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale e sono pubblicati sul sito https://va.minambiente.it/it-IT, al fine della consultazione del pubblico.</p>
Valori Limite di Emissione (VLE)	<p>La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>

2. INTRODUZIONE

Inovyn Produzione Italia S.p.A. in data 25/05/2021, acquisita con prot. MATTM n. 0056776 del 27/05/2021, ha presentato istanza di modifica dell'AIA n. 177/2015.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

2.1. Atti presupposti

Vista	l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dal MATTM a INOVYN Produzione Italia S.r.l. e a SOLVAY Chimica Italia S.p.A. con DM 177 del 07/08/2015;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare N. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC;
vista	la Legge 27 febbraio 2015, n. 11 art. 9-bis che ha prorogato nelle sue funzioni la Commissione Istruttoria IPPC in carica al 31 dicembre 2014 fino al subentro di nuovi componenti nominati con successivo decreto ministeriale;
visto	il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 0000335 del 12 dicembre 2017, <i>Decreto di disciplina della articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC, ex art.10, comma3 del DPR 90/2007</i> ;
considerata	la nota DVA prot. U0026465 del 23 novembre 2018 avente ad oggetto "Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA" in cui la DVA riscontra la compatibilità delle richieste della Commissione IPPC (Rif. nota CIPPC prot. U0001345 del 16 novembre 2018) con il testo dell'Accordo di cui alla DG n. 2022 del 17 marzo 2017;
vista	la disposizione ISPRA N. 1203/DG del 11/03/2019 avente ad oggetto "la sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione per le modalità di organizzazione, di pianificazione e di conduzione delle attività connesse alle domande di AIA di competenza statale, ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo alla Commissione istruttoria IPPC";
visto	l'Ordine di Servizio ISPRA N.165 del 20/05/2013 con oggetto "Pareri tecnici ISPRA";
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC 0001331 del 23/06/2021, che incarica per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse alla domanda di modifica dell'AIA n. 177/2015 rilasciata alle Società Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.p.A., sito di Rosignano Marittimo (LI), procedimento ID 127/11584, il Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none">– Dott. Marco Mazzoni (Referente)– Dott. Paolo Ceci (componente)– Dott. Mauro Rotatori (componente);



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

preso atto	<p>che nella nota di avvio del procedimento in parola l'Autorità Competente in merito alla designazione degli esperti territoriali ha rilevato quanto segue:</p> <p><i>Si segnala che la Regione Toscana e il Comune di Rosignano Marittimo hanno comunicato alla scrivente la revoca delle nomine degli esperti territoriali nella Commissione istruttoria AIA IPPC, si chiede pertanto a codeste Amministrazioni di voler individuare i nuovi nominativi.</i></p> <p><i>Si segnala altresì che la Provincia di Livorno ha comunicato alla scrivente che, a seguito di quanto disposto dalla legge regionale della Regione Toscana del 3 marzo 2015 n.22 circa il “Riordino delle funzioni provinciali ed attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”, le competenze della tutela ambientale sono passate alla Regione Toscana.</i></p> <p>e che alla data di predisposizione del presente parere non sono pervenute comunicazioni in merito a quanto sopra;</p>
	<p>che ai lavori del GI della Commissione IPPC sono stati designati, nell’ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti tecnologi e collaboratori dell’ISPRA:</p> <ul style="list-style-type: none">– Dott. Bruno Panico– Ing. Roberto Borghesi – Coordinatore, Responsabile della Sezione Analisi Integrata delle tecnologie e dei cicli produttivi industriali– Dr.ssa Rossella Sinisi

2.2. Atti normativi

Visto	il D. Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” Pubblicato nella G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O e s.m.i.;
visto	Il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED);
vista	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 “ <i>Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 Agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato F</i> ”;
visto	il Decreto 19 Aprile 2006, recante il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale all'autorità competente statale pubblicato sulla GU n. 98 del 28 Aprile 2006;
visto	l'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che riporta la definizione di modifica sostanziale dell'impianto;
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;• non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

	<ul style="list-style-type: none">• è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente,• l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;• devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;• deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies;
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti”</i> ;
visto	l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale <i>“L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione”</i> ;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso”</i> ;
visto	l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>“l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti:</i> <i>a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non</i>



Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

	<p><i>superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;</i></p> <p><i>b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità' competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "l'autorità' competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) quando previsto dall'articolo 29-septies;</i></p> <p><i>b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui e' ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29- sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), a norma del quale "I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.";</i></p>
visto	<p><i>l'articolo 29-sexies, c. 9-quinquies del D.lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale "Fatto salvo quanto disposto alla Parte Terza ed al Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006, l'autorità' competente stabilisce condizioni di autorizzazione volte a garantire che il gestore:</i></p> <p><i>a) quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, elabori e trasmetta per validazione all'autorità' competente la relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), prima della messa in servizio della nuova installazione o prima dell'aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata per l'installazione esistente;</i></p> <p><i>b) al momento della cessazione definitiva delle attività, valuti lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione;</i></p> <p><i>c) qualora dalla valutazione di cui alla lettera b) risulti che l'installazione ha provocato un inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee con sostanze pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione di riferimento di cui alla lettera a), adotti le misure necessarie per rimediare a tale inquinamento in modo da riportare il sito a tale stato, tenendo conto della</i></p>



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

	<p><i>fattibilità tecnica di dette misure;</i></p> <p>d) <i>fatta salva la lettera c), se, tenendo conto dello stato del sito indicato nell'istanza, al momento della cessazione definitiva delle attività la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito comporta un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente in conseguenza delle attività autorizzate svolte dal gestore anteriormente al primo aggiornamento dell'autorizzazione per l'installazione esistente, esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato, cessi di comportare detto rischio;</i></p> <p>e) <i>se non e' tenuto ad elaborare la relazione di riferimento di cui alla lettera a), al momento della cessazione definitiva delle attività esegua gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.</i>";</p>
vista	la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali</i> ";
visto	l'articolo 29-septies del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.Lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale <i>"nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale, quali ad esempio il piano di tutela delle acque, o la pianificazione in materia di emissioni in atmosfera, considerate tutte le sorgenti emissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5"</i> con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere <i>"... nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale"</i> ;
visto	la Circolare Ministeriale 13 Luglio 2004 <i>"Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato"</i> ;
visto	Il Decreto ministeriale n. 274 del 16 dicembre 2015 <i>"Direttiva per disciplinare la conduzione dei provvedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"</i> ;
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2013/732 della Commissione del 9 dicembre 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

	direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la produzione di cloro-alcali;
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;
esaminata	DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2326 DELLA COMMISSIONE EUROPEA del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione [notificata con il numero C(2021) 8580] (Testo rilevante ai fini del SEE) [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 469, 30 dicembre 2021]
esaminata	La Decisione di esecuzione (UE) n.2017/2117 della Commissione del 21 novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione dei prodotti chimici organici in grandi volumi;
esaminata	la Decisione di esecuzione (UE) n.2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il trattamento dei rifiuti;
esaminati	gli strumenti di pianificazione ambientale territoriale pertinenti.

2.3. Atti e attività istruttorie

Esaminata	l'istanza presentata da Solvay Chimica Italia S.p.A. in data 25/05/2021, acquisita con prot. MATTM n. 0056776 del 27/05/2021, di modifica dell'AIA n. 177/2015;
vista	la lettera di avvio del procedimento inviata dal MATTM, prot. n. 0061816 del 09/06/2021;
esaminato	il Decreto di AIA vigente n. 177/2015 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 190 del 18/08/2015;
esaminate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la del presente parere istruttorio conclusivo restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.
considerati	i contenuti della Relazione Istruttoria predisposta da ISPRA, Prot. 2021/36477 del 6/07/2021, acquisita dalla Commissione in data 8/07/2021 con prot. CIPPC/1441;
vista	la mail di trasmissione della bozza di Parere Istruttorio Conclusivo inviata per approvazione in data 1/04/2022 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore prot. CIPPC/715 del 11/05/2022 comprendente i relativi allegati circa l'approvazione.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

3. IDENTIFICAZIONE DELL'INSTALLAZIONE

Ragione sociale:	INOVYN Produzione Italia S.p.A. e SOLVAY Chimica Italia S.p.A.
Sede legale:	Via Piave, 6 – 57013 Rosignano Marittimo (LI)
Sede operativa:	Via Piave, 6 – 57013 Rosignano Marittimo (LI)
Tipo di installazione:	Chimico, esistente
Tipo di procedimento:	Modifica di AIA
Codice e attività IPPC:	Unità Produttiva Clorometani – produzione di idrocarburi alogenati: 4.1.f) – produzione di acidi (acido cloridrico): 4.2.b) Unità Produttiva Elettrolisi – produzione di gas (cloro, idrogeno): 4.2.a) – produzione di acidi (acido cloridrico): 4.2.b) – produzione di basi (idrossido di sodio): 4.2.c) – produzione di ipoclorito di sodio: 4.2. d) Unità Produttiva Perossidati – produzione di idrocarburi ossigenati (perossido di idrogeno): 4.1.b) – produzione di sali (carbonato di sodio perossidrato): 4.2.d) Unità Produttiva Sodiera – produzione di carbonato di sodio:4.2.d) – produzione di bicarbonato di sodio:4.2.d) – produzione di cloruro di calcio: 4.2.d) Impianti di combustione con potenza termica di combustione > 50 MW e < 300 MW: 1.1
Classificazione NACE:	Fabbricazione di prodotti chimici: cod. 20 Fabbricazione di prodotti chimici di base inorganici: cod. 20.13 Fabbricazione di prodotti chimici di base organici: cod. 20.14 Processi di combustione in industria: cod. 35.30
Classificazione NOSE-P:	Fabbricazione di prodotti chimici inorganici: cod. 105.09 Processi di combustione > 50MW e < 300MW: cod. 101.02
Numero addetti:	587 (personale Solvay Rosignano a fine anno 2011)
Gestore:	Inovyn Produzione Italia S.p.A. tel. 0586/721111 e-mail: inovynhse@pec.it Solvay Chimica Italia S.p.A. tel. 0586/721111 e-mail: solvay.rosignano@pec.it
Referente IPPC:	Dott. Francesco Posar tel 0586/721184 – cell. 3454887682 e-mail: francesco.posar@solvay.com
Legale rappresentante Inovyn Produzione Italia S.p.A.	Ing. Georges Madessis Via Piave n. 6 – Rosignano Marittimo tel 0586/721111
Legale rappresentante Solvay Chimica Italia S.p.A.	Ing. Pier Luigi Deli Via Piave n. 6 – Rosignano Marittimo tel 0586/721111



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Impianto a rischio di incidente rilevante:	Si
Sistema di gestione ambientale:	<p>Certificazione ISO 14001:2015 aggiornata il 04/04/2019 con scadenza il 12/04/2022 per quanto riguarda le attività produttive di INOVYN Produzione Italia SpA, aggiornata il 11/04/2019 con scadenza il 20/04/2022 relativamente alle attività produttive di SOLVAY Chimica Italia SpA.</p> <p>La Società INOVYN Produzione Italia, presso lo Stabilimento di Rosignano ha sviluppato e mantiene attivo un Sistema di Gestione Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente e della prevenzione degli incidenti rilevanti, finalizzato ad ottimizzare e migliorare i processi aziendali.</p> <p>Il Gruppo SOLVAY, presso lo Stabilimento di Rosignano ha sviluppato e mantiene attivo un sistema di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, della prevenzione degli incidenti rilevanti (Dlgs n. 105/2015) e dell'ambiente, finalizzato ad ottimizzare e migliorare i processi aziendali.</p>

4. PREMESSA

Solvay Chimica Italia S.p.A. in data 25/05/2021, acquisita con prot. MATTM n. 0056776 del 27/05/2021, ha presentato istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n.177/2015 rilasciata a Solvay Chimica Italia S.p.A. e Inovyn Produzione Italia S.r.l., relativamente alla "Installazione di un nuovo impianto di rilavorazione soda leggera".

Presso lo stabilimento di Rosignano Marittimo sono presenti le seguenti Unità Produttive:

- 1) Unità Produttiva CLOROMETANI: in cui si producono clorometani e acido cloridrico;
- 2) Unità Produttiva ELETTROLISI: in cui si producono cloro, acido cloridrico, soda caustica, ipoclorito di sodio e idrogeno;
- 3) Unità Produttiva PEROSSIDATI: in cui si producono acqua ossigenata e percarbonato di sodio;
- 4) Unità Produttiva SODIERA: in cui si producono carbonato di sodio, bicarbonato di sodio, cloruro di calcio e lettiere.

Nella Unità Produttiva Sodiera sono inoltre presenti 2 caldaie per la produzione di energia termica, una di potenzialità pari a 30 MW (HP1) e una di emergenza di potenzialità superiore a 50 MW (HP2).

Le Unità Produttive suddette sono gestite dalle Società coinsediate INOVYN Produzione Italia SpA (UP di cui ai punti 1 e 2) e Solvay Chimica Italia SpA (UP di cui ai punti 3 e 4), cointestatari del Decreto di AIA D.M. N.38 del 20/01/2022 diventato vigente nel corso del procedimento di cui trattasi.

Il presente Parere Istruttorio Conclusivo illustra i contenuti della documentazione inviata dal Gestore unitamente all'istanza su citata.



5. CONFIGURAZIONE ATTUALE DELLO STABILIMENTO

5.1. Produzione Soda leggera

L'UP Sodiera ha una capacità produttiva di 970 kt/anno di bicarbonato di sodio grezzo (NaHCO_3), utilizzato per la produzione dei prodotti finiti quali, tra l'altro, il carbonato di sodio (Na_2CO_3) (Soda). La produzione della Soda leggera (SL) e della Soda densa (SD) avviene secondo le seguenti fasi principali:

- Calcinazione del calcare (CaCO_3) con formazione di calce (CaO) e sviluppo di anidride carbonica (CO_2). In particolare la CO_2 viene utilizzata nel settore di carbonatazione della salamoia ammoniacale mentre la calce, dopo idratazione e trasformazione in Ca(OH)_2 , viene utilizzata nella sezione di distillazione per il recupero dell'ammoniaca e nel settore di depurazione della salamoia; –
- Compressione del gas CO_2 in sala macchine;
- Assorbimento dell'ammoniaca (NH_3) nella salamoia depurata di cloruro di sodio (NaCl);
- Precipitazione del bicarbonato di sodio grezzo NaHCO_3 , attraverso la carbonatazione della salamoia ammoniacale con l'anidride carbonica;
- Filtrazione del bicarbonato di sodio grezzo;
- Calcinazione del bicarbonato di sodio grezzo in seccatoi per la produzione di Soda leggera;
- Densificazione della Soda leggera e produzione di Soda densa;
- Recupero dell'ammoniaca dalle acque madri di filtrazione del bicarbonato di sodio grezzo (SH);
- Distillazione;
- Scarico e Stoccaggio soluzione NH_4OH per reintegro nel ciclo produttivo.

In particolare, nella fase di calcinazione del bicarbonato di sodio grezzo (SH), il composto viene riscaldato in seccatoi orizzontali giranti a fascio tubiero contenenti vapore. Il processo comporta dapprima un essiccamento dovuto all'evaporazione dell'acqua, poi una decomposizione termica del bicarbonato di sodio in carbonato di sodio.

Il carbonato di sodio ottenuto all'uscita dei seccatoi è la Soda leggera (SL) che viene venduta tal quale sul mercato. Trattasi di un prodotto anidro che presenta una granulometria relativamente fine, con d_{50} pari a circa 100 μm , e una densità apparente relativamente ridotta, pari a circa 500 kg/m^3 . La SL, in parte, viene inviata anche al settore di densificazione per la produzione di Soda densa (SD).

La densificazione della SL in SD viene effettuata miscelando SL con acqua, in granulatori rotanti nei quali avviene la reazione di ricristallizzazione in monoidrato ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$). Alla fine del processo la SD presenta un peso specifico pari a circa il doppio di quello della SL.

Talvolta può accadere che, a causa di anomalie verificatesi nel processo produttivo, la SL in uscita dalla sezione di calcinazione risulti momentaneamente non conforme a uno o più dei seguenti parametri, soggetti a specifica di vendita:



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Parametro	Valore per specifica di vendita Standard elevato di purezza
Na ₂ CO ₃	≥ 98%
NaCl	≤ 0,27%
Na ₂ SO ₄	≤ 0,03%
CaO	≤ 100 ppm
MgO	≤ 150 ppm
F ₂ O ₃	≤ 20 ppm
Umidità	≤ 1%
Densità per scorrimento libero	0,5 kg/dm ³ ÷ 0,6 kg/dm ³
Frazione granulometrica > 1 mm	≤ 2%
Frazione granulometrica > 0,250 mm	≤ 15%
Frazione granulometrica < 0,125 mm	≤ 90%
Frazione granulometrica < 0,063 mm	≤ 55%

La Soda Leggera fuori specifica di vendita (di seguito SL HN) attualmente viene stoccata in silos dedicati, dai quali viene successivamente confezionata in sacconi da 1.000 kg (Big Bags o BB) destinati alla vendita.

La SL HN è un prodotto che trova collocazione sul mercato per applicazioni per le quali non è richiesto un elevato standard di purezza.

6. DESCRIZIONE DELLA MODIFICA PROPOSTA

La modifica proposta riguarda la realizzazione di una sezione di condizionamento e recupero del prodotto SL HN contenuto in BB, e consiste nell'installazione di un impianto modulare autonomo (di seguito identificato con il termine SKID) che, in condizioni controllate, consente la rilavorazione della SL HN finalizzata al suo reinserimento nel ciclo produttivo.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A. Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

La rilavorazione del prodotto SL HN, a fronte di una modesta modifica impiantistica, consente di ottenere un prodotto finito conforme alle specifiche di vendita destinabile a mercati e applicazioni di maggiore interesse commerciale.

Il nuovo impianto modulare sarà installato nelle immediate adiacenze del fabbricato Soda densa, a valle della sezione di calcinazione del bicarbonato di sodio e a monte della sezione di densificazione della SL.

La SL HN da recuperare verrà reimpressa nel trasportatore a catena (Redler o TPR), identificato con la sigla TPR 3, adibito al trasporto della SL in uscita dai seccatoi (SHTV) verso la sezione di densificazione.

Tenuto conto del ciclo di lavoro, che comprende anche la durata di operazioni manuali necessarie al corretto esercizio dello SKID, la capacità massima di rilavorazione del prodotto SL HN è stimata in circa 5-6 BB/ora (pari quindi a 5-6 t/h, considerando che ogni BB pesa circa 1.000 kg).

Il funzionamento dell'impianto avverrà di norma in orario giornaliero, fino ad un massimo di 5 giorni/settimana, dal lunedì al venerdì, in base alla effettiva necessità. Non si esclude la possibilità di funzionamento su 2 o 3 turni a seconda di particolari esigenze di organizzazione interna.

Lo SKID di recupero del prodotto SL HN, nelle sue parti fondamentali sarà costituito da:

- ➔ una tramoggia di carico dotata all'interno di 5 cunei taglienti per la rottura del BB da alimentare; le pareti della tramoggia sono provviste di vetri spia che consentono all'operatore di vedere l'interno e, in caso di necessità, di intervenire attraverso la botola posta frontalmente sul lato di accesso del muletto. I BB saranno alimentati alla tramoggia tramite muletto e, una volta svuotati, verranno posizionati dentro apposito contenitore metallico chiuso adiacente allo SKID in attesa di smaltimento; le polveri di Soda Leggera eventualmente accumulate all'interno del contenitore verranno trasferite anch'esse nella tramoggia per essere recuperate nel processo Sodiera;
- ➔ un rompizolle per la frantumazione di eventuali mozzi che potrebbero essere presenti nel prodotto;
- ➔ un estrattore a coclea di ripresa dal rompizolle e caricamento dell'elevatore verticale a tazze;
- ➔ un elevatore verticale a tazze di ripresa dall'estrattore a coclea e caricamento di un trasportatore a coclea;
- ➔ un trasportatore a coclea di ripresa dall'elevatore a tazze;
- ➔ una serranda a comando pneumatico che sarà aperta durante le operazioni di ripasso e sarà invece chiusa quando lo SKID è fermo;
- ➔ un sistema di aspirazione, costituito da un ventilatore centrifugo e un filtro a maniche con relativo camino di emissione in atmosfera. Le polveri abbattute dal filtro a maniche, costituite da Soda Leggera, vengono rimosse dalle superfici filtranti tramite soffiaggio in contro-corrente con aria compressa e scaricate direttamente nella coclea di ripresa dal rompizolle, per essere convogliate anch'esse nel trasportatore TPR 3;
- ➔ un quadro di gestione posizionato a bordo impianto.



Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Non è previsto l'utilizzo di utilities se non aria compressa necessaria per:

- il funzionamento della serranda a comando pneumatico che regola l'immissione del prodotto SL HN verso il redler esistente di convogliamento alla sezione di densificazione;
- il sistema di soffiaggio in controcorrente per la pulizia del filtro a maniche.

7. CONFRONTO CON LE BAT

Con riferimento al BRef LVIC - Large Volume Inorganic Chemicals - Solids and Others industry (Agosto 2007), il Gestore evidenzia che la installazione dello SKID di trattamento della Soda leggera sarà realizzato in conformità a quanto stabilito dalle BAT riportate all'interno del Capitolo 2.5 (*Best Available Techniques for the production of soda ash by the Solvay process*), e in particolare alla BAT13 relativa alla riduzione delle emissioni di polveri attraverso l'adozione di tecniche di abbattimento e ottimizzazione della movimentazione di semilavorati e prodotti, che prevede, per flussi di gas secco, l'applicazione di filtri a maniche al fine di trarre un'emissione di polveri in atmosfera $< 5-20 \text{ mg/Nm}^3$.

La modifica proposta risulta, secondo il Gestore, coerente con l'applicazione delle BAT già prese in considerazione in sede di riesame complessivo dell'AIA.

8. EFFETTI AMBIENTALI

Con riferimento alla modifica proposta, di seguito viene riportato quanto dichiarato dal Gestore relativamente alle varie matrici ambientali.

8.1 Consumi principali materie prime ed ausiliarie

La modifica proposta non comporterà l'utilizzo di materie prime e ausiliarie, pertanto non ci saranno variazioni in merito ai consumi di tali materie alla capacità produttiva della UP Sodiera e derivati.

8.2 Consumi di combustibili

La modifica proposta non comporterà l'utilizzo di combustibili, pertanto non ci saranno variazioni in merito ai consumi alla capacità produttiva della UP Sodiera.



8.3 Consumi risorse idriche

La modifica proposta non comporterà l'utilizzo di acqua, pertanto non ci saranno variazioni in merito ai consumi di risorse idriche alla capacità produttiva della UP Sodiera e derivati.

8.4 Consumi energetici

La modifica proposta non comporterà l'utilizzo di energia termica.

Per quanto riguarda l'energia elettrica, i consumi saranno limitati a quelli derivanti dal funzionamento delle apparecchiature costituite sostanzialmente da: tramoggia con rompizolle, coclee, elevatori a tazze e ventilatore centrifugo del sistema di aspirazione.

Considerando la potenza installata delle nuove apparecchiature, pari a 19,7 kW, e stimando un consumo specifico di energia elettrica pari a 3,3 kWh/t di SL HN, il Gestore ipotizza un consumo di circa 26.480 kWh/anno associato alla modifica proposta.

Considerando il consumo di energia elettrica alla capacità produttiva della UP Sodiera e Derivati, pari a 162.319,4 MWh, risulterebbe che il consumo di energia elettrica associato al nuovo SKID è il 0,016% di quest'ultimo.

8.5 Emissioni in atmosfera

Al fine di evitare l'eventuale fuoriuscita di polveri, il Gestore afferma che tutte le apparecchiature dello SKID verranno mantenute in depressione tramite un sistema di aspirazione costituito da un ventilatore centrifugo e un filtro a maniche.

È pertanto previsto un nuovo camino per l'emissione proveniente dal filtro a maniche, che costituirà un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato 1/A-17.

Il filtro a maniche sarà equipaggiato con un sistema di soffiaggio ad aria compressa in controcorrente, finalizzato alla pulizia delle maniche e al raccoglimento delle polveri di prodotto che rimangono all'interno del filtro per essere reinserite nel ciclo di rilavorazione della Soda Leggera.

Le polveri abbattute dal filtro a maniche, una volta rimosse dalle superfici filtranti tramite il sistema di soffiaggio in contro-corrente vengono scaricate direttamente nella coclea di ripresa dal rompizolle per essere convogliate anch'esse nel trasportatore TPR 3.

La portata di aria depolverata in uscita dal filtro sarà pari 3.780 Nm³/h, mentre le maniche del filtro avranno una grammatura tale da garantire una concentrazione di polveri in emissione minore di 10 mg/Nm³.

La seguente tabella riassume le caratteristiche del nuovo punto di emissione 1/A-17.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Sigla	Caratteristiche geometriche		Coordinate geografiche (Gauss-Boaga)		Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nm ³)
	altezza (m)	diametro (mm)	Nord	Est			
1/A-17	11	200	4804471.83	1617003.84	3.780	Polveri	< 10

Il Gestore precisa che il valore di 10 mg/Nm³ è stato valutato sulla base di un confronto con le BAT.

Al fine di valutare la significatività del nuovo punto di emissione, il Gestore ha calcolato *il flusso di massa annuo massimo di polveri* derivanti dal nuovo punto di emissione:

$$\rightarrow 3.780 \text{ Nm}^3/\text{h} * 10 \text{ mg/Nm}^3 * 8 \text{ h/giorno} * 5 \text{ giorni/settimana} * 52 \text{ settimane/anno} = 0,078624 \text{ t/anno}$$

Il valore così ottenuto è stato poi confrontato percentualmente con il valore del flusso di massa annuo totale di polveri emesse dalla UP Sodiera e derivati degli ultimi due anni di esercizio (2019 e 2020), pari rispettivamente a 4,87 t/anno e 2,7 t/anno, ottenendo i seguenti risultati:

$$\rightarrow \text{anno 2019: } 0,078624/4,87 * 100 = 1,6\%$$

$$\rightarrow \text{anno 2020: } 0,078624/2,7 * 100 = 2,9\%$$

In definitiva quindi, dalle valutazioni sopra effettuate, il Gestore ritiene che il nuovo punto di emissione 1/A-17 non apporterà un incremento significativo alle emissioni di polveri rispetto a quelle totali emesse dalla UP Sodiera e derivati, attestandosi su percentuali comprese tra l'1,6% e il 2,9% di queste ultime, considerando gli ultimi due anni di esercizio.

Il Gestore inoltre tiene a precisare che le suddette percentuali sono conservative in quanto è stato inserito nel calcolo il flusso di massa massimo del punto di emissione (considerando il suo funzionamento alla massima portata, alla massima concentrazione e alle ore massime previste).

Per quanto riguarda le potenziali *emissioni diffuse* di polveri il Gestore fa presente che, in conformità a quanto previsto dalla Parte I dell'Allegato V alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., nel nuovo SKID verranno adottate una serie di soluzioni tecnologiche atte a minimizzare la fuoriuscita di polveri, in particolare laddove si trasporta il prodotto.

Le nuove coclee e l'elevatore a tazze sono chiusi e mantenuti in leggera depressione mediante il ventilatore e relativo filtro a maniche. La tramoggia in cui si effettua la rottura del BB che contiene il prodotto è protetta da un sistema di aspirazione afferente al filtro a maniche succitato che impedisce la dispersione della polvere stessa. I medesimi BB, una volta svuotati, vengono posizionati all'interno di contenitori chiusi.



Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

8.6 Scarichi idrici

La modifica proposta non comporterà nuovi effluenti liquidi. Lo SKID verrà posizionato sotto tettoia su area asfaltata.

Per quanto riguarda le acque meteoriche dilavanti le superfici coperte e a terra saranno raccolte, a mezzo di idonea sistemazione delle pendenze delle superfici dilavate, da caditoie e da griglie che provvederanno a recapitarle nei collettori della rete fognaria di stabilimento, tutti confluenti nel Fosso Bianco, che rappresenta il ricettore dell'intera rete fognaria dell'Unità Produttiva stessa.

8.7 Odori

Lo SKID di ritrattamento del prodotto SL HN non comporterà l'utilizzo di sostanze odorigene.

8.8 Rumore

Il Gestore afferma che l'impatto sonoro delle nuove apparecchiature dello SKID (coclee, elevatore a tazze, ventilatore, ecc.) sarà valutato nel contesto dello studio del rumore messo a punto per il sito. In ogni caso si tratta, secondo il Gestore, di apparecchiature con livelli di rumorosità contenuti (livello di pressione sonora di circa 70 dB/A).

8.9 Rifiuti

Dal processo di ritrattamento della SL HN si genereranno le seguenti tipologie di rifiuti:

- Big Bags lacerati dai cunei della tramoggia di caricamento della SL NH nei quali è stato contenuto il prodotto da rilavorare. Il numero e il quantitativo dei BB lacerati è in relazione al quantitativo del prodotto rilavorato (1 BB ogni 1.000 kg di prodotto), che al momento è stimabile in massimo 50 unità al giorno. I sacconi (in polipropilene) e gli eventuali liner di protezione (in polietilene) saranno posizionati dentro apposito contenitore metallico chiuso adiacente allo SKID;
- Filtri a maniche derivanti dal sistema di trattamento della nuova emissione in atmosfera. E' previsto un cambio dei filtri una volta ogni 3 anni o prima in caso di necessità;
- Materiali di consumo derivanti dalla manutenzione delle apparecchiature che saranno gestiti in maniera del tutto analoga a quanto fatto per gli altri impianti della UP Sodiera e derivati.

8.10 Impatto visivo



Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Per quanto riguarda l'impatto visivo non sono previste variazioni significative rispetto alla situazione attuale, in quanto le nuove apparecchiature saranno installate all'interno di un sito industriale sotto una tettoia posizionata tra edifici già esistenti, dove sono presenti altre apparecchiature similari.

8.11 Sintesi degli effetti ambientali relativi alla proposta di modifica

Il Gestore dichiara in sintesi che, per quanto riguarda i vari aspetti ambientali, la modifica proposta non produrrà effetti negativi significativi sull'ambiente in quanto:

- non comporterà alcun incremento dei consumi di materie prime e ausiliarie, rispetto a quelli attualmente previsti alla capacità produttiva della UP Sodiera e derivati;
- non comporterà alcun incremento dei consumi di risorse idriche, rispetto a quelli previsti attualmente alla capacità produttiva della UP Sodiera e derivati;
- non comporterà alcun incremento dei consumi di energia termica rispetto a quelli attualmente previsti alla capacità produttiva della UP Sodiera e derivati;
- *comporterà un incremento dei consumi di elettrica non significativo* rispetto a quelli attualmente previsti alla capacità produttiva della UP Sodiera e derivati;
- non comporterà alcun incremento dei consumi di combustibili rispetto a quelli attualmente previsti alla capacità produttiva della UP Sodiera e derivati;
- *comporterà l'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera* che comunque non apporterà un incremento significativo alle emissioni di polveri rispetto a quelle derivanti dalla UP Sodiera e derivati;
- non comporterà l'utilizzo di sostanze odorigene;
- non comporterà nuovi effluenti liquidi o variazioni agli scarichi idrici rispetto alla situazione attuale;
- *non comporterà un incremento significativo della produzione di rifiuti* nella gestione ordinaria della UP Sodiera e derivati;
- *non comporterà un peggioramento significativo del clima acustico all'esterno* dello stabilimento;
- non comporterà un peggioramento dell'impatto visivo rispetto alla situazione impiantistica attuale;
- non comporterà un aggravio di rischio ai sensi del D. Lgs. n. 105/201.

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PRESCRIZIONI

Premesso che:

Le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per la redazione del presente Parere Istruttorio Conclusivo, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti.



Commissione Istruttoria AIA-IPPC

Parere Istruttorio Conclusivo

SOLVAY Chimica Italia S.p.A. - INOVYN Produzione Italia S.p.A.
Installazione di Rosignano Marittimo (LI)

Il Gruppo Istruttore ritiene la modifica richiesta dal Gestore non sostanziale, tecnicamente motivata e accoglibile alle seguenti condizioni:

- 1) La seguente tabella riassume le caratteristiche del nuovo punto di emissione 1/A-17 ed aggiorna il quadro prescrittivo vigente di cui al DM N.38 del 20/01/2022 - PIC cap. 14.4 "Emissioni convogliate in atmosfera"

Sigla	Caratteristiche geometriche		Coordinate geografiche (Gauss-Boaga)		Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti	VLE (mg/Nm ³)
	altezza (m)	diametro (mm)	Nord	Est			
1/A-17	11	200	4804471.83	1617003.84	3.780	Polveri	< 5

- 2) Il Gestore afferma che l'impatto sonoro delle nuove apparecchiature dello SKID (coclee, elevatore a tazze, ventilatore, ecc.) sarà valutato nel contesto dello studio del rumore messo a punto per il sito. Poiché nella documentazione tecnica presentata dal Gestore unitamente all'istanza di riesame complessivo (ID127/10032, Decreto n. 38 del 20 gennaio 2022), in riferimento alla BAT 25 della D.E. n. 2016/902/UE il Gestore ha dichiarato che *"in caso di modifiche impiantistiche è sempre effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico che permette di effettuare le migliori scelte per la collocazione delle nuove apparecchiature"*, si prescrive l'effettuazione (entro due mesi dal rilascio del presente provvedimento) della verifica puntuale dell'impatto acustico emesso dalle nuove attrezzature installate e l'invio degli esiti all'Autorità Competente.

Restano fermi per il Gestore gli obblighi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, DM N. 38 del 20/01/2022 e ss.mm.ii. nonché di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

10. OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

Non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

11. TARIFFA ISTRUTTORIA

La tariffa istruttoria pagata dal Gestore ai sensi del D.M. n. 58 del 6/03/2017 è ritenuta congrua.